



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO - -ROMBIOLO
Prot. 0006237 del 30/05/2024
IV (Uscita)

Ai docenti delle classi terze Scuola Sec. di I grado
Ai Coordinatori
Al DSGA

Ai genitori e alunni delle classi terze Scuola Sec. di I grado

Circolare nr. 212

Oggetto: Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato (per la secondaria di I grado).

Visto il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

Considerato che sono previste tre prove scritte: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata). Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).

Visto il Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13, "La valutazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio". Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

Vista nota 4155 del 7 febbraio 2023 recante informazioni sullo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il PTOF Triennio di riferimento 2022/2025 , pag. 189/205, pubblicato il 16/01/2024;

Si comunica che

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; (delibera N. 22 - Collegio dei docenti del 12/09/2018)
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.



3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 5.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.”

5. Attribuzione alla lode

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 e del comma 7 dell'articolo 13 del D.M. 741/2017, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità da parte della Commissione, è possibile attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito una valutazione finale d'esame di 10/10, scaturita sia degli esiti delle prove d'esame sia del percorso scolastico triennale.

Per l'attribuzione della lode inoltre, debitamente motivata, il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri preliminari:

- proposta unanime di tutti i membri della sottocommissione nell'attribuzione della lode;
- voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione pari a dieci decimi e che tutte le prove di esame riportino il punteggio di dieci decimi in ogni contributo;
- il candidato consegue il punteggio finale di dieci decimi in tutti i contributi che concorrono al calcolo del voto finale e se il giudizio di idoneità è dieci decimi e che tutte le prove di esame riportino il punteggio di dieci decimi in ogni contributo;
- il candidato non consegue il punteggio di dieci decimi in uno solo dei contributi che concorrono al calcolo del voto finale di ammissione (escluso il giudizio di idoneità) e che tutte le prove di esame riportino il punteggio di dieci decimi in ogni contributo”.

Si allega al seguente documento

- Nota ministeriale 4155 del 7 febbraio 2023
- Allegato 1 Griglia di Valutazione PROVA SCRITTA ITALIANO
- Allegato 2 Griglia di Valutazione Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- Allegato 3 Griglia di Valutazione PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE: INGLESE - FRANCESE
- Allegato 4 Griglia di Valutazione Colloquio Interdisciplinare
- Allegato 5 Griglia di Valutazione Prova Pratica di Strumento Musicale.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Sangeniti